

STUDIO INTRA S.R.L.

Consulenza ed Assistenza Iva Comunitaria – Intrastat

Ai clienti in indirizzo

Circolare n. 5 del 08/11/2016

Collegato alla Finanziaria 2017: le novità del DL n. 193/2016 (DL n. 193 del 22.10.2016)

Con il **DL n. 193 del 22.10.2016** il legislatore ha introdotto **nuove disposizioni in materia fiscale che andranno ad aggiungersi a quelle previste dalla legge di bilancio per il 2017.**

Il DL prevede, tra l'altro, l'abolizione dei seguenti adempimenti:

- Modelli INTRA **Acquisti e prestazioni di servizi ricevuti;**
- Comunicazione Black List (a partire dal periodo in corso al 31.12.2017).

Riepilogando, gli adempimenti riferiti agli intra cessioni e servizi prestati rimangono invariati, mentre risulta abolita la presentazione dei modelli intra acquisti e modelli black list a partire dall'anno di competenza 2017.

Nell'ambito del presente decreto si prevedono inoltre alcune modifiche in merito agli obblighi formali da porre in essere per l'estrazione della merce dai **depositi IVA**, a decorrere dal **1° aprile 2017**.

Con finalità anti evasiva, viene prevista una differenziazione per l'assolvimento dell'IVA a seconda che i beni immessi in deposito (e poi estratti) provengano da uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero da uno Stato extra-Ue. A tal fine, viene integralmente riscritto il comma 6 dell'art. 50-bis del DL 331/93 (con efficacia, come detto, a decorrere dal 1° aprile 2017), fatte salve ulteriori possibili modifiche nell'iter di conversione in legge del decreto.

La misura riguarda i beni di provenienza extra-Ue che vengano estratti da parte di un soggetto passivo nazionale e siano oggetto di utilizzo o commercializzazione in Italia. Per tale fattispecie è, difatti, dovuta l'IVA a norma del citato art. 50-bis comma 6 del DL 331/93 e la base imponibile è determinata nel corrispettivo dell'ultima cessione (aumentato dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi rese sul bene in deposito).

La soluzione prevede che sia il **gestore del deposito fiscale il soggetto tenuto al versamento dell'imposta emergente all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito, in nome e per conto del soggetto che effettua l'estrazione.** La responsabilità tra i due soggetti (colui che materialmente effettua l'estrazione e il gestore del deposito), ai fini del versamento dell'imposta, è di tipo solidale.

STUDIO INTRA S.R.L.

Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)

Tel. 0521/970489 – info@studiointra.eu - P. Iva 02552140341 - cap. soc. 10.000,00 € - Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341

Il versamento dovrà, quindi, essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello della data di estrazione (termine ex art. 18 del DLgs. 241/97), senza possibilità di avvalersi della compensazione "orizzontale" di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.

L'autofattura emessa dal soggetto che effettua l'estrazione dei beni, attualmente annotata tanto nel registro acquisti quanto sul registro delle fatture emesse, sarà quindi annotata solo nel registro acquisti, insieme ai dati della ricevuta del versamento di cui sopra.

Il gestore del deposito è, infine, vincolato a specifici obblighi comunicativi, con riferimento ai beni estratti dal deposito (e all'imposta ivi liquidata), le cui modalità dovranno essere definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

A fronte della nuova procedura, per i soggetti che estraggono la merce dal deposito IVA non sarà quindi più necessaria l'iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno nonché il requisito di "effettiva operatività".

Tra le altre novità, modificando il comma 4 dell'art. 50-bis del DL 331/93, viene eliminata la limitazione a specifiche categorie merceologiche per l'estrazione dal deposito di beni destinati ad essere ceduti nei confronti di soggetti passivi nazionali (o, comunque, di soggetti non identificati ai fini IVA in altro Stato Ue).

Cambia la procedura di estrazione dal deposito anche per i soggetti esportatori abituali che effettuano l'acquisto avvalendosi del regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72. In tale ipotesi, secondo quanto previsto dalla nuova versione dell'art. 50-bis del DL 331/93, il soggetto che intende beneficiare della non imponibilità è tenuto a trasmettere la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, in cambio di apposita ricevuta telematica, secondo le modalità previste in via ordinaria per l'acquisto da fornitori nazionali.

In definitiva, la procedura di integrazione della fattura (e doppia registrazione della stessa nel registro acquisti e nel registro delle fatture emesse) resterà confinata ai soli beni introdotti in deposito in forza di un acquisto intracomunitario.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito agli argomenti trattati.

Cordiali saluti.

STUDIO INTRA S.R.L.

STUDIO INTRA S.R.L.

Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)

Tel. 0521/970489 – Fax 0521/925767 - P. Iva 02552140341 - cap. soc. 10.000,00 € - Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341